

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 869 del 29/10/2020

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo -
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE CON LA FONDAZIONE "OPERA DON CALABRIA - DON LUIGI PEDROLLO" DI VERONA PER L'UNITA' DI OFFERTA GRUPPO APPARTAMENTO AD ELEVATA INTENSITA' ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA', UBICATO IN VIA S.MARCO 121.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva l'accordo contrattuale con la Fondazione Opera Don Calabria per l'Unità di Offerta "Gruppo appartamento ad elevata intensità assistenziale" per persone con disabilità.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 869 DEL 29/10/2020

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue:

Premesso che la Regione Veneto:

- con DGRV n. 740/2015 ha definito il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni a carattere semiresidenziali nei centri diurni per disabili e la determinazione delle rette e della quota di rilievo sanitario delle stesse nonché, nell'allegato D, le modalità per la determinazione della retta nel caso di frequenza contemporanea a un centro diurno e ad una struttura residenziale extraospedaliera;
- con DGR n. 1438/2017, attuativa di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 22/2002, ha approvato gli schemi di accordi contrattuali da stipularsi con gli enti gestori che erogano prestazioni sociali, socio sanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabili, minori e dipendenze accreditati o con iter di accreditamento in atto e con riscontro positivo delle visite di verifica;

Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1114/2017, integrata dalle Deliberazioni del Direttore Generale n. 9/2018 e 495/2019, questa Azienda ha provveduto alla stipula degli accordi contrattuali con gli enti gestori delle strutture residenziali per disabili sulla base dello schema contrattuale, allegato A, di cui alla sopra citata DGRV n. 1438/2017;

Preso atto che con nota del 16/12/2019 la Fondazione Opera Don Calabria – Don Luigi Pedrollo ha comunicato la realizzazione presso il Centro Polifunzionale Don Calabria di via S.Marco a Verona di un Appartamento per disabili ad elevata intensità assistenziale;

Preso atto che l'UOC Disabilità e N.A. del Distretto 1-2 ha approvato il progetto presentato che punta ad offrire alle persone con grave disabilità dei contesti di vita di tipo familiare che garantiscano sia i necessari livelli di protezione assistenziale in base alle caratteristiche individuali, sia il fondamentale supporto affettivo e relazionale tipico delle strutture di piccole dimensioni;

Verificato che lo stesso progetto rappresenta nel dettaglio: i destinatari, l'organizzazione del servizio, le attività standard, le figure professionali coinvolte e altre caratteristiche del servizio;

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 869 DEL 29/10/2020

Vista la comunicazione del 12/06/2019 con la quale la Fondazione Opera don Calabria – Don Luigi Pedrollo comunica al Comune di Verona l'avvio attività del Gruppo appartamento per persone con disabilità, ai sensi della DGRV n. 84 del 16 gennaio 2007, ubicato in via S.Marco 121 presso il Centro Polifunzionale don Calabria;

Dato atto che la retta stabilita per l'inserimento residenziale è di Euro 90,00/die + IVA 5% se dovuta;

Considerato che anche le recenti normative nazionali e regionali (L. 112/2016, D.M. 23/11/2016, DGRV 2141/2017, DGRV 154/2018, DGR 1254/2020) invitano i servizi ad attivare interventi di residenzialità finalizzati ad accogliere soggetti con profili di gravità elevata e con ridotto livello di funzionamento e che si tratta di indicazioni che sollecitano i territori a sperimentare soluzioni ed interventi per attivare esperienze di cohousing che coinvolgano anche soggetti che richiedono supporti assistenziali significativi, sulla base dei recenti indirizzi relativi al cosiddetto "Dopo di Noi";

Preso atto che l'intervento in questione è contenuto nel Piano di Zona, tuttora vigente, 2011/2015 tra le Azioni innovative dell'anno 2019 con il fine di differenziare le strutture residenziali in relazione ai diversi profili delle persone disabili, come risulta dal Provvedimento n. 2 del 12/4/2019 del Comitato dei Sindaci;

Ritenuto, pertanto, su richiesta del Direttore UOC Disabilità e N.A. del Distretto 1-2, approvare lo schema di accordo contrattuale, che forma parte integrante del presente provvedimento, con la Fondazione sopra citata, sulla base dello schema contrattuale, allegato A, di cui alla sopra citata DGRV n. 1438/2017;

Precisato che si procederà alla stipula dell'accordo contrattuale previo accertamento con esito positivo di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;

Vista la DGRV n. 740 del 14/05/2015;

Vista la DGRV n. 1438 del 05/09/2017;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 869 DEL 29/10/2020**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'accordo contrattuale con la Fondazione Opera Don Calabria – Don Luigi Pedrollo, per l'unità di offerta "Gruppo appartamento ad elevata intensità assistenziale per persone con disabilità", ubicato a Verona in via S.Marco 121 presso il Centro Polifunzionale don Calabria, redatto secondo lo schema previsto dalla DGR n. 1438/2017, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che nell'ambito della programmazione locale, l' UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto 2 autorizza gli inserimenti nelle strutture accreditate in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso educativo assistenziale individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali;
- 3) di dare atto che la spesa prevista derivante dall'applicazione dell'accordo contrattuale farà carico all'area sociale e all'utente ospite della struttura con eventuale integrazione del Comune di residenza, secondo i Regolamenti adottati dall'Azienda Ulss ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci;
- 4) di prendere atto che la spesa presunta di Euro 11.000,00.-, per il periodo 01.11.2020-31.12.2020, è ricompresa: nel Budget area sociale del Distretto 1-2, di cui al conto BA1182 "Residenzialità disabili";
- 5) di delegare il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al punto 1;

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 869 DEL 29/10/2020

- 6) di incaricare l'UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e la UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto 2, per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi

Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci

F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO dott. Pietro Girardi

COPIA IN PUBBLICAZIONE



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 869 DEL 29/10/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 29/10/2020

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria - UOC Disabilità e NA D1-2

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Direttore Funzione Territoriali
Direzione Servizi Socio Sanitari
Direzione Amministrativa
UOC Contabilità e Bilancio

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

CONVENZIONE PER GRUPPO APPARTAMENTO AD ELEVATA INTENSITA' ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA'

Tra

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona via Valverde, n. 42 , con codice fiscale e partita IVA n. 025733090236, nella persona del dr. Gabriele Gatti, Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo contrattuale con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ ;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Fondazione Opera don Calabria – Don Luigi Pedrollo di Verona (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____ , p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro tempore _____ , il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un*

obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;

- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*
- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8 - quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“ mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*
- La Giunta regionale con deliberazione n.1438 del 5 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell’intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento

territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- Il Soggetto Fondazione Opera don Calabria – Don Luigi Pedrollo di Verona ha inoltrato comunicazione al Comune di Verona così come previsto dalla DGRV 84/2007 Allegato B, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e social, per n. 6 posti, secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta "Gruppo appartamento" ad elevata intensità assistenziale per persone con disabilità, ubicato in via S.Marco 121 presso il Centro Polifunzionale don Calabria, di cui alla DGRV 84/2007 allegato B (comunicazione del 12/06/2019 al Comune di Verona) vengono erogate le prestazioni sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :

- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività. L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La tariffa di rilievo sociale in carico al cittadino ammonta ad € 90,00 (oltre Iva se dovuta)

Qualora le disponibilità economiche proprie del cittadino non dovessero essere sufficienti al sostegno della tariffa sociale l'Ulss 9 interverrà a favore del cittadino con prestazione economica integrativa sulla base del Regolamento in vigore approvato dal Comitato dei Sindaci (Distretti 1 e 2) e relative disposizioni attuative degli enti deleganti.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.11.2020 al 31.12.2020 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.
- Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento. L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Per il Soggetto privato accreditato

Il Direttore UOC DAT
(Dr. Gabriele Gatti)

Il Legale Rappresentante
(-----)

Data,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore UOC DAT
(Dr. Gabriele Gatti)

Per il Soggetto privato accreditato

Il Legale Rappresentante
(-----)

COPIA IN PUBBLICAZIONE